

***DIRETTIVE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL
SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA E
SVINCOLO DEI VEICOLI RIMOSSI AI SENSI DEL
CODICE DELLA STRADA, DEL RELATIVO
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI
ATTUAZIONE E DELLA LEGISLAZIONE
VIGENTE***

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il servizio affidato in concessione a terzi è relativo al servizio di rimozione e custodia dei veicoli nel territorio comunale di Potenza ai sensi degli articoli 159 e 215 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli coinvolti in incidenti stradali, qualora l'interessato non provveda o non possa provvedere personalmente o a mezzo terzi. L'affidamento riguarda, altresì, il servizio di rimozione e/o spostamento di veicoli, a richiesta del personale del Corpo della Polizia Locale, per esigenze straordinarie e/o motivi contingibili ed urgenti (*es. per motivi di sicurezza, ordine o interesse pubblico, calamità, avvenimenti, attività manutentive del suolo, sottosuolo e similari che necessitano di interventi indifferibili*). In detti casi, non potrà essere fatto gravare sul cittadino il costo dell'intervento, nè la Ditta potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o rimborso all'ente concedente, ferma restandone l'obbligatorietà.

La presente concessione riguarda, altresì, lo spostamento di veicoli delle persone invalide, la rimozione dei veicoli abbandonati o classificabili come rifiuti speciali, il recupero e la custodia dei veicoli di provenienza furtiva, il trasporto e il successivo deposito di veicoli sequestrati quando la richiesta d'intervento, ancorché proveniente dal Comando di Polizia Locale, sia fatta in nome e per conto dell'interessato, che assume tutte le obbligazioni derivanti dal contratto che si instaura esclusivamente fra questi e l'impresa intervenuta.

Art. 2

La concessione verrà affidata per la durata di due anni, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, dalle direttive contenute nel presente documento, nonché da quelle che verranno stabilite dall'organo competente di questo Ente nel bando di gara e nel capitolato speciale ad esso relativo, a chi avrà offerto al Comune di Potenza il maggior aggio percentuale sulle tariffe relative al servizio in oggetto, comunque non inferiore al 25,00%.

Art. 3

Il servizio *de quo* è soggetto ad eventuale rinnovo (per analogo periodo) ex art.354 DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione del nuovo CdS). L'Amministrazione comunale potrà rinnovare la convenzione, previo accertamento della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, mediante disposizione del Dirigente dell'U.D. "Polizia Locale" da rendere nota al/i concessionario/i con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima di ogni scadenza biennale. Il/I concessionario/i ha/hanno facoltà di recesso dalla convenzione da esercitarsi mediante lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima di ogni scadenza biennale. La concessione ha carattere precario e l'Amministrazione comunale potrà, perciò, indipendentemente dalle scadenze previste, revocarla per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da

inviare almeno un mese prima, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna, né avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

Il Comune potrà inoltre disporre, con le stesse modalità di cui al precedente comma, la proroga del termine finale del contratto, alle stesse condizioni, fino al completamento delle procedure di gara necessarie per l'affidamento del servizio per il periodo successivo, purché tale proroga non ecceda i sei mesi.

Art. 4

Il concessionario dovrà assicurare l'utilizzazione della depositaria, e degli autoveicoli ad uso speciale di cui si fa menzione nel presente documento per tutto il periodo di durata della concessione, pena l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 5

1. La ditta cui è affidato il servizio in oggetto dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente, dal bando di gara e dal capitolato speciale ad esso relativo; dovrà documentarli e renderli disponibili in qualunque momento nel caso l'Amministrazione Comunale ne faccia richiesta.
2. A seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate in merito agli elementi e a tutti i requisiti documentati dalle ditte in sede d'offerta, l'Amministrazione procederà all'affidamento, assegnando un termine per l'inizio del servizio. Il servizio dovrà iniziare entro 15 giorni dalla data di comunicazione.

Art. 7

Il servizio potrà essere affidato anche ad associazioni temporanee d'impresе, ovvero a consorzi di ditte, a condizione che almeno una delle ditte consorziate abbia i requisiti prescritti dalla normativa vigente.

IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI

Art. 8

Tenuto conto dell'esigenza di celerità del servizio e della volontà di arrecare il minor disagio possibile al cittadino-utente, il concessionario del servizio dovrà assicurare:

- a) una base operativa nel centro abitato - come delimitato dall'art. 4 del Codice della Strada - della Città di Potenza;
- b) un congruo numero di veicoli adibiti al soccorso e alla rimozione, aventi le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- c) la copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile secondo i massimali stabiliti dal D.M. 4/9/1998, n. 401;
- d) un adeguato numero di personale specializzato, con esperienza pluriennale nel settore o settori affini, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla normativa vigente;

- e) il concessionario dovrà ottemperare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di prevenzione degli infortuni relativi al personale dipendente e agli adempimenti previsti dal Testo Unico della Sicurezza Lavoro D.Lgs. 81/2008;
- f) il possesso di una depositaria ubicata nel centro abitato (come delimitato dall'art. 4 del Nuovo Codice della Strada) della Città di Potenza con una superficie tale da assicurare un numero di parcheggi per veicoli fino a 1,5 t. pari ad almeno 130 e a non più di 300 (trecento) metri dalla fermata di linea urbana più vicina.

Art. 10

1. Tutte le rimozioni disposte dalla Polizia Locale di Potenza ai sensi della normativa vigente (Codice della Strada, sequestri amministrativi o penali, D.Lgs. n° 22/97 e D.M. n° 460/99 e di quanto dettato nell'art.1, ecc.), saranno effettuate avvalendosi del servizio della ditta concessionaria.
2. A tal fine il concessionario dovrà assicurare, per il servizio "su chiamata", la disponibilità di un congruo numero di carri-attrezzi con le caratteristiche previste dall'art. 355 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, idonei a essere impiegati non solo per le autovetture, ma anche per gli autocarri e bus.
3. Le spese per l'acquisto di detti attrezzi saranno a carico della ditta concessionaria.

Art. 11

Su disposizione del Comandante della Polizia Locale di Potenza, il concessionario deve assicurare la presenza di almeno un carro-attrezzi in orario antimeridiano e di uno in orario pomeridiano, con relativi conducenti-manovratori, in servizio "sul territorio", al fine di intervenire prontamente nelle situazioni che comportino la rimozione. Anche in tal caso le tariffe sono quelle previste per la rimozione avvenuta "su chiamata" del personale di Polizia Locale per ogni veicolo rimosso (vedere Allegato A), senza che questo servizio alternativo comporti oneri aggiuntivi per l'Ente concedente.

Art. 12

Le rimozioni non potranno mai essere disposte su iniziativa del concessionario, ma solo a seguito di richiesta del personale di Polizia Locale. L'intervento avverrà a seguito di semplice richiesta telefonica da parte degli operatori della C.O. del Comando Polizia Locale o direttamente da parte del personale di vigilanza operante sul luogo d'intervento. Il concessionario si obbliga a tal fine a indicare:

- un unico soggetto referente (anche nel caso di consorzi di imprese e /o associazioni o similari);
- l'attivazione di uno o più numeri di recapiti telefonici sempre attivi;
- un unico consorziato o associato per **tutti** gli interventi ricadenti nell'arco di una giornata. Le condizioni del veicolo, relative ai danni di carrozzeria o a oggetti visibili

contenuti all'interno, dovranno essere riportate in un apposito verbale di prelievo redatto dagli operatori della P.L..

Art. 13

L'orario del servizio "su chiamata" è assicurato tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 22.00; durante le restanti ore della giornata, va assicurato un servizio di "pronta reperibilità" onde fronteggiare contingenze straordinarie, manifestazioni ed altri avvenimenti di carattere pubblico.

L'orario del servizio "su territorio" è assicurato nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 21.00 (ovvero negli orari di servizio della Polizia Locale).

La restituzione del veicolo può essere richiesta solo dal proprietario dello stesso o da persona da lui debitamente delegata.

Art. 14

L'operatore di Polizia Locale deve redigere e sottoscrivere il verbale di aggancio al carro attrezzi, sul quale dovranno essere annotati, oltre gli estremi del veicolo, il luogo della sosta vietata o del ritrovamento, in caso di furto o abbandono, le condizioni del veicolo, gli eventuali danni sulla carrozzeria, nonché i danni eventualmente provocati durante le operazioni di rimozione e trasporto al deposito del Concessionario e gli oggetti visibili. Il verbale di aggancio è controfirmato dall'operatore dell'impresa concessionaria. Gli estremi del veicolo sono comunicati per radio dalla Polizia Locale alla Centrale Operativa, che provvede a inserirli in apposito registro.

Art. 15

1. La ditta concessionaria è tenuta ad eseguire tutte le operazioni inerenti al servizio con sollecitudine e diligenza, in modo da limitare problemi di intralcio alla circolazione e ai servizi di istituto della Polizia Locale. In ogni caso, dovrà raggiungere il luogo della rimozione entro il tempo massimo di 30 minuti dalla chiamata del personale di Polizia Locale.

2. La ditta medesima è tenuta, altresì, ad effettuare la rimozione dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza ed atte ad evitare danni ai veicoli.

IL SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSI

Art. 16

1. Il Comune di Potenza affida in concessione il servizio di deposito e custodia dei veicoli rimossi ai sensi del Nuovo Codice della Strada e della legislazione vigente all'aggiudicatario del servizio di concessione in oggetto.

2. La depositaria dovrà essere già in possesso dell'aspirante concessionario all'atto della presentazione dell'offerta per l'aggiudicazione.

3. Essa deve possedere i requisiti previsti dalla legislazione vigente.

Art. 17

Il servizio consiste in:

- accettazione e custodia dei veicoli rimossi su disposizione della Polizia Locale nell'apposita area allo scopo attrezzata, recintata, sorvegliata ed indicata dal concessionario nell'offerta di partecipazione alla gara. L'area destinata a depositaria deve essere tale da permettere la sosta di un congruo numero di veicoli, comunque non inferiore a 130, per i veicoli con tonnellaggio fino a 1,5, ed essere ubicata nel centro abitato della Città di Potenza, come definito dall'art. 4 del Codice della Strada e, comunque, a non più di 300 (trecento) metri dalla fermata di linea urbana più vicina. Tutti i veicoli dovranno essere custoditi con diligenza e, in particolare, i motoveicoli, i ciclomotori ed eventuali altri veicoli aperti, dovranno essere mantenuti al riparo degli agenti atmosferici.
- Il Concessionario provvederà a sue spese all'esecuzione delle opere necessarie ad adeguare tali superfici ai requisiti prescritti dalla normativa vigente.
- Al servizio di riconsegna dei veicoli, da espletarsi con orario continuato, dalle ore 8.00 alle ore 21.00; la restituzione dovrà altresì essere garantita oltre tali orari, in particolari situazioni di urgenza.
- Alla gestione dei registri della movimentazione dei veicoli, in grado di poter garantire l'immediata informazione, sia per gli interessati sia per le forze di polizia, dei veicoli rimossi, avendo cura di registrare anche le successive operazioni riguardanti lo svincolo e/o l'inizio di eventuali azioni legali per la rivalsa dei crediti derivanti dalla rimozione e custodia dei veicoli con relativo esito finale.
- Qualora, oggetto della rimozione a seguito di violazione alle norme del codice della strada, sia un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE, prima della restituzione del veicolo il Concessionario deve verificare che l'interessato abbia effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero che abbia versato la cauzione prevista dall'articolo 207 del vigente codice della strada. In caso di mancata dimostrazione di quanto sopra, il Concessionario dovrà avere cura di avvisare il personale del Corpo della Polizia Locale e non dovrà effettuare la restituzione del veicolo.

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intendesse ritirare lo stesso, ma gli oggetti giacenti all'interno del veicolo, si provvederà a compilare un apposito verbale, in triplice copia, relativo agli oggetti restituiti o prelevati, sottoscritto dal custode, dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale intervenuti e dal richiedente.

Art. 18

Il gestore si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria della depositaria e dovrà assicurare il rispetto della normativa vigente, nonché della sua vigilanza e custodia, da assicurarsi 24 ore su 24. La depositaria deve essere fornita di un'utenza telefonica.

Art. 19

1. I veicoli rimossi saranno trasferiti a cura del concessionario nella depositaria indicata nell'offerta di partecipazione alla gara.
2. Sull'idoneità della depositaria dovrà esprimere parere insindacabile il Settore Tecnico del Comune di Potenza prima della conferma dell'affidamento in concessione del servizio in argomento.
3. In caso di parere non favorevole, si procederà all'affidamento in concessione del servizio in questione all'offerente che nella gara si è classificato nella posizione immediatamente successiva al vincitore.

Art. 20

Il concessionario ed il personale adibito dallo stesso al servizio in questione dovrà adempiere a tutto quanto necessita per il buon funzionamento del servizio di accettazione, custodia e svincolo dei veicoli rimossi dalla pubblica via, nonché alla tenuta di regolare documentazione amministrativa, contabile ed inventariale.

Art. 21

Giornalmente dovrà essere comunicata al Comando di Polizia Locale la giacenza dei veicoli rimossi nel giorno precedente e non ritirati.

Il concessionario in caso di mancato ritiro del veicolo, trascorse 48 ore dall'avvenuta rimozione, dovrà provvedere ad avvisare il Comando P.L., tramite comunicazione via *fax/mail*.

Art. 22

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di disporre l'adeguamento dei servizi in termini di modalità di espletamento, orario di funzionamento e quant'altro reputi opportuno al fine di garantire efficienza al servizio stesso, conseguentemente alle necessità che potranno emergere.

APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 23

Le tariffe di cui al presente atto e relative al servizio in questione sono applicate solo nei casi in cui non siano previste tariffe differenti da parte dell'Autorità Amministrativa e/o Giudiziaria. In caso contrario si applicano le tariffe di cui agli atti delle Autorità richiamate.

Art. 24

Le tariffe per l'esecuzione del servizio di rimozione e le modalità di applicazione delle stesse sono quelle di cui al D.M. 4 settembre 1998, n. 401, elencate all'art. 33 e nell'Allegato A del presente atto. Il capitolato speciale relativo al bando di gara, potrà intervenire ad integrarle o a stabilirle in tutti i casi non disciplinati da altra fonte normativa.

Art. 25

Riguardo all'indennità chilometrica prevista dal Decreto di cui all'articolo precedente, essa è determinata in modo forfetario, tenendo conto della media dei chilometri occorrenti normalmente per eseguire l'operazione di rimozione nella città di Potenza (vedere Allegato A, nota n° 2).

Art. 26

Ai sensi del D.M. 4 settembre 1998, n. 401, è previsto l'aumento del 20% di ogni singola voce tariffaria nei seguenti casi:

- 1) se l'intervento è effettuato dalle ore 8 alle ore 9 e dalle ore 13 alle ore 14 dei giorni feriali, in considerazione della particolare densità di traffico presente in detti orari;
- 2) se l'intervento viene richiesto per veicoli in sosta nelle località di Contrada Giuliano e Contrada S. Luca Branca, territori appartenenti al Comune di Potenza, in considerazione della particolare dislocazione di tali aree e delle non agevoli condizioni delle strade che permettono di raggiungerle;
- 3) se il carro-attrezzi deve fare uso di catene per raggiungere il veicolo da rimuovere a causa delle condizioni atmosferiche.

Art. 27

1. Con riferimento all'art. 2 comma 1 lett. B) del D. M. 4 settembre 1998, n° 401, per orario notturno si intende quello che va dalle ore 22 alle ore 6.
2. La maggiorazione degli importi dovuta per il servizio espletato negli orari notturni non è cumulabile con quella prevista per le giornate festive.

Art. 28

Si specifica che il conducente del veicolo che abbia provocato l'intervento di rimozione e che sopraggiunga prima che il carro-attrezzi si sia avviato verso la depositaria è tenuto a pagare le spese concernenti il diritto di chiamata, l'indennità chilometrica dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento, determinata in modo forfetario e quantificata nell'Allegato A, e l'eventuale operazione connessa al carico e allo scarico del veicolo, dovuta, quest'ultima, se siano state effettivamente completate tutte le operazioni relative al caricamento del veicolo sul carro-attrezzi.

Art. 29

1. Nell'eventualità di rimozione di veicoli per i quali non possa essere recuperato il relativo costo per qualsiasi motivo (provenienza furtiva, mancato ritiro degli aventi

titolo, confisca, ecc.) la ditta non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, anticipazione spese o rimborso al Comune.

2. Sono a carico del concessionario le spese relative al servizio in argomento conseguenti alla rimozione e/o spostamento di veicoli regolarmente parcheggiati che si rendessero necessarie in occasione di contingenze straordinarie, manifestazioni ed altri avvenimenti di interesse pubblico od ordine pubblico. In detti casi non potrà essere fatto gravare sul cittadino il costo dell'intervento, né la Ditta potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o rimborso all'ente concedente, ferma restandone l'obbligatorietà.

3. Giova precisare che sono a carico del Concessionario gli interventi effettuati anche nei seguenti casi: - qualora il carro-attrezzi venga attivato su un luogo di infrazione per un determinato veicolo e questo, prima dell'arrivo del carro attrezzi, si sia già allontanato; - in caso di accoglimento del ricorso, proposto contro la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 215, comma 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285; in questo caso il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme eventualmente già versate dal destinatario della sanzione.

Art. 30

In caso di avaria dei mezzi della locale Polizia Locale, la ditta concessionaria presterà il servizio di soccorso stradale a titolo gratuito.

Art. 31

In caso di applicazione delle disposizioni previste dall'art. 215 comma 4 del Codice della Strada e nell'ipotesi che il credito del concessionario del servizio resti insoddisfatto, questi nulla potrà pretendere dall'Ente concedente.

Art. 32

In caso di custodia di veicoli confiscati o non ritirati dagli aventi titolo, nulla è dovuto al concessionario da parte dell'Ente concedente a titolo di anticipazione o pagamento delle spese di trasporto e custodia del veicolo.

Art. 33

1. Il costo del servizio di depositaria ricade sull'utenza.

2. Fino alle ore 24 del giorno in cui è avvenuta la rimozione non è dovuta alcuna somma per il servizio di custodia. Per ogni giorno successivo, o frazione di esso, i diritti di custodia sono così determinati:

- a) ciclomotori, velocipedi e motocicli.....€ 1.00
- b) autoveicoli, rimorchi e simili fino a 25 q. di massa complessiva..... € 2.40
- c) autoveicoli, rimorchi e simili di massa complessiva superiore a 25 q.li ...€ 6.75

Art. 34

La gestione contabile e inventariale del servizio di custodia dovrà essere svolta con le modalità previste nel presente atto ed in quelli successivi che l'Amministrazione Comunale adotterà.

Art. 35

La ditta concessionaria assume l'obbligo di tenere sui veicoli a uso speciale e all'interno della depositaria, ben esposte e visibili, le tariffe in vigore dei servizi che offre.

Art. 36

1. Le tariffe, per sopraggiunte esigenze, potranno essere modificate dall'Ente concedente nel rispetto della normativa vigente e tramite provvedimento motivato.
2. Il provvedimento, di cui al comma 1°, dovrà essere notificato alla ditta concessionaria per l'adeguamento e la pubblicità delle nuove tariffe, unitamente alla loro decorrenza.
3. In caso di revisione delle tariffe, da effettuarsi ai sensi della legislazione vigente, si procederà, trattandosi di contratto a prestazione continuativa, con le stesse modalità di cui ai commi 1° e 2°.

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 37

Il concessionario provvederà direttamente alla riscossione delle tariffe vigenti, rilasciando relativa quietanza e redigendo il verbale di avvenuta restituzione del veicolo.

Art. 38

1. Per procedere allo svincolo dei veicoli posti sotto custodia, i proprietari e le persone legalmente incaricate dovranno munirsi della distinta di spesa rilasciata dalla depositaria ed effettuare il versamento relativo alle spese di rimozione e custodia nelle mani dell'addetto alla stessa.
2. Dell'avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato.

Art. 39

Delle somme pagate dai contravventori, il concessionario riconoscerà al Comune di Potenza, quale corrispettivo per la concessione del servizio, la percentuale pari all'aggio stabilito in sede di aggiudicazione, trattenendo la percentuale residua.

Art. 40

Il gestore del servizio dovrà fornire al Comune di Potenza un rendiconto semestrale corredato da adeguata documentazione relativa agli incassi conseguiti nella gestione del servizio.

Art. 41

Il gestore del servizio dovrà costantemente tenere aggiornata la contabilità, osservando, altresì, le disposizioni che a tale proposito il Comune di Potenza impartirà, in modo che l'Amministrazione Comunale possa in qualunque momento accertare l'ammontare delle riscossioni e delle spese.

Art. 42

1. La liquidazione di quanto dovuto all'Amministrazione Comunale avverrà mensilmente entro il giorno 10 del mese successivo mediante versamento alla Tesoreria comunale.

2. Sulle somme versate tardivamente, sarà dovuto dal concessionario una indennità di mora pari al doppio dell'interesse legale corrente.

1. Una copia delle bollette emesse unitamente al loro riepilogo sarà contestualmente trasmessa al Comando di Polizia Locale di Potenza per consentire i necessari riscontri e adempimenti fiscali.

2. La riscossione avverrà su apposito bollettario a ricalco numerato progressivamente in triplice copia.

3. Una copia matrice sarà trattenuta dal concessionario; una seconda copia sarà consegnata al Comando di Polizia Locale per essere allegata alla contabilità; una terza copia sarà consegnata al trasgressore quale quietanza.

Art. 43

1. Il Comune di Potenza, ai fini di un controllo su tutti gli atti amministrativi, contabili e inventariali, fornirà gli appositi bollettari di distinta di spesa per i versamenti dei diritti e il registro movimento dei veicoli, il tutto preventivamente numerato, timbrato e vidimato dal Comune.

2. Le spese per detti stampati faranno capo alla ditta concessionaria.

Art. 44

1. I proventi derivanti dall'attività in argomento ed incassati dal Comune di Potenza possono essere devoluti per far fronte alle necessità ed esigenze operative dell'Unità di Direzione Polizia Locale, al fine di migliorarne la funzionalità e l'efficienza.

RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI

Art. 45

Il servizio di rimozione di veicoli o rimorchi rinvenuti su aree a uso pubblico in condizioni tali da far presumere lo stato di abbandono dovrà essere svolto secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e dal presente atto.

Art. 46

Tale servizio riguarda la rimozione di veicoli a motore, rimorchi e simili, o di parti di essi, rinvenuti da organi pubblici su aree a uso pubblico in condizioni tali da far presumere lo stato di abbandono ed il conseguente conferimento a centri di raccolta regolarmente autorizzati.

Art. 47

L'esecuzione del servizio non comporterà alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 48

La rimozione del veicolo o del relitto segnalato dal Corpo di Polizia Locale dovrà avvenire tempestivamente.

Art. 49

Dopo la rimozione il veicolo o il relitto dovrà essere conferito dal concessionario esclusivamente a centri di raccolta autorizzati alla demolizione, all'eventuale recupero di parti e alla rottamazione, in adempimento delle disposizioni vigenti.

Art. 50

1. Il concessionario dovrà consegnare al Corpo di Polizia Locale una ricevuta di conferimento del veicolo o del relitto ad un centro di raccolta autorizzato.
2. Nel caso in cui non fosse possibile rinvenire il relitto segnalato, il concessionario ne dovrà dare immediata comunicazione al Corpo di Polizia Locale.

Art. 51

L'affidatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, certificazioni ed iscrizioni prescritte dalla normativa vigente in tema di trasporto di veicoli o relitti rinvenuti in stato di abbandono e rimossi ai sensi dell'art. 159 c. 5 del Nuovo Codice della Strada e della normativa vigente, e per il trasporto dei "rifiuti speciali".

Art. 52

La gestione amministrativa, contabile e inventariale di tale servizio dovrà avvenire con le stesse modalità previste dal presente atto.

Art. 53

L'applicazione degli articoli da 45 a 52 del presente documento si estende, in quanto compatibile, ai casi previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dal decreto del Ministro dell'Interno 22 Ottobre 1999, n° 460.

ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 54

Il concessionario deve assumersi la completa responsabilità per eventuali danni provocati a terzi nel corso dell'effettuazione delle operazioni relative al servizio e per eventuali danni derivanti al personale ed ai mezzi impiegati.

Art. 55

La ditta concessionaria, responsabile del veicolo dal momento della rimozione a quello della consegna al proprietario o alla persona da lui delegata, deve sollevare il Comune di Potenza da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e da quanto altro possa trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio sia nei confronti del proprietario dei veicoli o dei suoi aventi causa sia dei terzi.

Art. 56

1. Il concessionario del servizio in oggetto deve dotare ogni veicolo adibito al servizio medesimo di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, per danni a cose e persone, anche per i beni trasportati.
2. I massimali della polizza dovranno essere adeguati ai limiti determinati dalla normativa vigente.

Art. 57

1. La ditta concessionaria stipulerà regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile contro terzi, incendio e furto totale e parziale, sia per la depositaria che per i veicoli e le cose in essa custoditi, nonché per gli infortuni del personale incaricato del servizio.
2. Le modalità di tale assicurazione devono essere approvate dagli organi preposti del Comune di Potenza prima della sottoscrizione della convenzione che andrà a stipularsi con il concessionario.

INADEMPIMENTO E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Art. 58

1. Il concessionario è obbligato, prima di sottoscrivere la convenzione, a costituire deposito cauzionale per l'importo stabilito nel relativo bando di gara, a garanzia degli obblighi che assume con la convenzione medesima.
2. Su detto deposito l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi in caso di inadempienza.
3. Il deposito sarà svincolato allo scadere della concessione.

Art. 59

In caso di controversia afferente l'applicazione del presente capitolato, ciascuna delle parti potrà proporre accordo transattivo per la risoluzione della stessa, ai sensi dell'art. 239 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i..

In tal caso, il dirigente competente esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto medesimo, previa audizione dello stesso.

Nel caso in cui il valore delle concessioni o rinunce sia superiore ad € 100.000,00, I.V.A. inclusa, il dirigente competente provvederà ad acquisire il parere dell'U.D. "Affari Legali", ai sensi dell'art. 239, c. 2, D.L.vo 163/2006 e s.m.i..

Art. 60

Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Potenza.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61

Il concessionario deve impegnarsi ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando del Corpo di Polizia Locale della Città di Potenza, fermo restando il rinvio alla normativa vigente.

Art. 62

Il concessionario deve essere munito di tutte le autorizzazioni, certificazioni ed iscrizioni prescritte dalla vigente normativa e necessarie per l'esercizio delle attività previste dal presente atto, nonché dal successivo capitolato speciale relativo al bando di gara.

Art. 63

Il Comune di Potenza potrà effettuare ogni controllo ritenuto necessario per il regolare funzionamento del servizio affidato in concessione. La concessione ha carattere precario e l'Amministrazione comunale potrà, perciò, indipendentemente dalle scadenze previste, revocarla per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno un

mese prima, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna né avanzare pretese d'indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 64

E' ammessa la sub-concessione.

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge 13/08/2010, n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione. Qualora non assolva a detti obblighi il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3.

Il Concessionario è tenuto a inserire, nei contratti con sub appaltatori/sub contraenti, le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui ai precedenti commi.

Art. 65

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione del servizio in argomento saranno a carico esclusivo della ditta concessionaria.

Art. 66

Quanto non espressamente disciplinato dalla normativa vigente e dal presente atto potrà formare oggetto di regolamentazione da parte del bando di gara e capitolato speciale relativo all'affidamento in concessione del servizio in questione.

Art. 67

L'Allegato A costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Tabella relativa alle tariffe previste dal D.M. 4 settembre 1998, n° 401 per la rimozione dei veicoli.¹

A. Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1.5 t.:

a) Diritto di chiamata.....	€ 13.40
b) Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo.....	€ 20.15
c) Indennità chilometrica ² (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento).....	€ 14.45
d) Indennità chilometrica ² (dal luogo di intervento al deposito).....	€ <u>14.45</u>

Spesa complessiva per la rimozione € **62.45**
(+ I.V.A.)

B. Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1.5 t. e fino a 3.5 t.:

a) Diritto di chiamata.....	€ 16.80
b) Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo.....	€ 33.60
c) Indennità chilometrica ² (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento).....	€ 16.80
d) Indennità chilometrica ² (dal luogo di intervento al deposito).....	€ <u>16.80</u>

Spesa complessiva per la rimozione € **84.00**
(+ I.V.A.)

C. Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t.:

Si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3.5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

Nell'eventualità di spostamento di veicoli per i quali non potrà essere fatto gravare sul cittadino il costo dell'intervento, la Ditta non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o rimborso all'ente concedente, ferma restandone l'obbligatorietà.

¹ Come previsto dall'art. 3 del D.M. 4 settembre 1998, n° 401, tali tariffe sono aggiornate all'inizio di ogni anno dagli enti concedenti il servizio di rimozione, secondo le previsioni di cui all'art. 397, comma 4°, del D.P.R. 495/92, come modificato dall'art. 224 del D.P.R. 610/96, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente.

² L'indennità chilometrica è calcolata in modo forfetario nella misura di 10 chilometri, tenendo conto della media dei chilometri occorrenti, normalmente, per eseguire l'operazione di rimozione nella città di Potenza.